

20|03  
2024

Tax & Legal Alert #5

**Clausola  
“No Russia”**



## Sommario

1. Clausola “No Russia”: nuovi obblighi contrattuali per esportazione di prodotti sensibili verso qualsiasi paese non partner UE.....	3
2. Qual è lo scopo dell’articolo 12 octies e come funziona la clausola “No Russia” .....	3
3. I beni per cui è previsto l’obbligo di introdurre la Clausola “No Russia” .....	3
4. L’obbligo della clausola “No Russia”: applicazione anche ai contratti esistenti.....	4
5. Come si verifica e si applica l’obbligo di cui all’art. 12-octies .....	4
6. “Rimedi adeguati”: cosa significa.....	4
7. Le imprese devono utilizzare una formulazione specifica per la clausola “No Russia”?...	5
8. Link per approfondire .....	5



## 1. Clausola “No Russia”: nuovi obblighi contrattuali per esportazione di prodotti sensibili verso qualsiasi paese non partner UE

L'Unione Europea, con il dodicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia adottato il 18 dicembre 2023, ha introdotto numerose previsioni che, prendendo di mira settori ad alto valore dell'economia russa, hanno l'obiettivo di colpire ulteriormente la capacità bellica della Russia e di rendere più difficile eludere le sanzioni UE.

Tali misure antielusive, che entreranno in vigore dal 20 marzo 2024, hanno **un rilevante impatto anche riguardo ai contratti internazionali** con imprese che non hanno sede in Russia. In particolare, il nuovo articolo 12-octies del Regolamento UE 833/2014, come ora modificato dal Regolamento UE 2878/2023, prevede che **i contratti di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo** (quindi diverso dalla Russia) di determinati prodotti sensibili **dovranno contenere una clausola contrattuale che prevede l'espresso divieto di riesportazione in Russia**.

Sono esclusi dall'applicazione della normativa i contratti che prevedono l'esportazione in uno dei paesi “partner” (ad oggi USA, Giappone, UK, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia e Svizzera) oltre che naturalmente le vendite all'interno dell'Unione Europea.

## 2. Qual è lo scopo dell'articolo 12 octies e come funziona la clausola “No Russia”

L'articolo 12-octies mira a combattere l'elusione dei divieti di esportazione dell'UE e, più specificamente, i casi in cui le merci esportate verso Paesi terzi vengono poi riesportate in Russia, aggirando di fatto i già menzionati divieti di esportazione.

Molte imprese europee hanno già adottato la buona prassi di introdurre nei propri contratti una clausola di “non riesportazione” verso la Russia e, con l'entrata in vigore dell'articolo 12-octies, tale consuetudine diviene un requisito legalmente obbligatorio per contratti aventi ad oggetto la commercializzazione di determinate merci sensibili.

Il nuovo divieto di non riesportazione crea, inoltre, un ulteriore effetto deterrente sulle imprese extra-UE che, reindirizzando verso la Russia beni e merci sanzionate, si espongono a sanzioni contrattuali ed economiche.

Più precisamente, l'obbligo di prevedere una clausola che vieti la riesportazione in Russia si applica ai contratti di esportazione/vendita/fornitura/trasferimento o simili che hanno ad oggetto la commercializzazione di specifici tipi di merci sensibili indicate agli allegati XI, XX e XXXV del Regolamento, tra cui quelle relative all'aviazione, al carburante per aerei, alle armi da fuoco e ai prodotti comuni ad alta priorità.

Infine, nel caso in cui l'esportazione ricada nell'ambito di applicazione della norma, l'impresa esportatrice europea dovrà far sì che il contratto contenga non solo l'espresso divieto di riesportazione in Russia ma anche rimedi adeguati in caso di sua violazione.

## 3. I beni per cui è previsto l'obbligo di introdurre la Clausola “No Russia”

L'obbligo contrattuale riguarda l'esportazione di una gamma piuttosto ampia di beni che ricomprendono:

- beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale (es. veicoli di navigazione aerea, motori e sue parti, dischi e pastiglie per freni, pneumatici, etc.) (**Allegato XI** al Regolamento UE 833/2014);

- carboturbi e additivi per carburanti (**Allegato XX** al Regolamento UE 833/2014);
- armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni (**Allegato XXXV** al Regolamento UE 833/2014 e **Allegato I** al Regolamento UE 258/2012);
- prodotti comuni ma considerati dall'UE "ad alta priorità" (es. circuiti integrati elettronici, dispositivi a semiconduttore, condensatori elettrici, transistor, cuscinetti a sfere e a rulli, diodi, antenne, strumenti ottici, etc.) (**Allegato XL** al Regolamento UE 833/2014).

Per verificare se l'esportazione di un determinato bene è ricompresa o meno nell'ambito di applicabilità della nuova normativa si consiglia di consultare gli allegati richiamati nell'art. 12-octies che contengono l'elenco delle merci identificate dalla rispettiva nomenclatura doganale, facendo particolare attenzione all'elenco dei prodotti comuni ad alta priorità (Allegato XL), appositamente creato dal dodicesimo pacchetto, che ricomprende merci con caratteristiche tra loro diverse.

## 4. L'obbligo della clausola "No Russia": applicazione anche ai contratti esistenti

La norma in esame si applicherà ai contratti stipulati a partire dal 20 marzo 2024, ma l'obbligo di inserire la clausola di non riesportazione in Russia dipende anche dalla data di stipula del contratto che rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 12-octies.

### **Contratti stipulati prima del 19 dicembre 2023:**

- I contratti già stipulati al momento dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/2878 beneficiano di un periodo di transizione di un anno fino al 19 dicembre 2024 incluso o fino alla scadenza dei contratti, se precedente. Per l'esecuzione di questi contratti a partire dal 20 dicembre 2024, è necessario modificarli per includere la clausola di "non riesportazione in Russia".

### **Contratti conclusi al 19 dicembre 2023:**

- Questi contratti devono contenere la clausola di "non riesportazione in Russia" a partire dal 20 marzo 2024.

## 5. Come si verifica e si applica l'obbligo di cui all'art. 12-octies

La norma in esame prevede in capo all'esportatore europeo un **obbligo di segnalazione** alle autorità competenti nel caso in cui l'impresa venga a conoscenza della violazione del divieto di riesportazione in Russia commessa dalla controparte.

Inoltre, l'art. 12 del Regolamento (UE) n. 833/2014 vieta di partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi per oggetto o per effetto l'elusione della normativa sulle sanzioni. Le imprese esportatrici devono rimanere vigili su eventuali tentativi da parte di terzi di coinvolgerli in schemi di elusione. Se un'impresa è testimone di violazioni o elusioni delle sanzioni potrà denunciarle direttamente all'autorità nazionale competente o effettuare una segnalazione in forma anonima tramite l'apposito strumento di denuncia messo a disposizione dall'UE.

## 6. "Rimedi adeguati": cosa significa

Per garantire l'efficacia del divieto di riesportazione in Russia l'art. 12-octies, al paragrafo 3, prevede che la clausola contenente il divieto di esportazione deve prevedere anche dei "rimedi adeguati" in caso di violazione. Tali rimedi devono essere ragionevolmente forti e mirano a dissuadere le imprese extra-UE da eventuali violazioni.



L'adeguatezza dei rimedi non può essere prevista a priori ma dipenderà naturalmente dal caso specifico (tipologia di contratto, merce, destinazione, etc.) e potranno essere prese in considerazione, ad esempio, penali, clausole risolutive espresse o altri meccanismi contrattuali.

## 7. Le imprese devono utilizzare una formulazione specifica per la clausola “No Russia”?

Le imprese sono libere di scegliere la formulazione appropriata per la clausola di non riesportazione in Russia, purché il risultato soddisfi i requisiti dell'articolo 12-octies. In ogni caso, **si raccomanda che la clausola sia identificata come un elemento essenziale del contratto.**

## 8. Link per approfondire

- [Regolamento UE 833/2014](#)
- [Regolamento UE 2878/2023](#)
- [“No re-export to Russia” clause: General Guidelines](#)
- [Spiegazione delle sanzioni UE nei confronti della Russia](#)

La Practice Legal di Adacta rimane a disposizione per ogni chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



## Contatti

Vicenza  
Strada Marosticana, 6/8  
36100 Vicenza  
T. +39 0444.228000

Milano  
Via Visconti di Modrone, 21  
20122 Milano  
T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it

